

TECHNICAL  
REPORT



DAISY-NET

# REGOLAMENTO DI DAISY-NET

Versione del 23-11-2009

---

**DAISY-NET**

DRIVING ADVANCES OF ICT IN SOUTH ITALY – NET S. c. a r. l.

---

**Indice**

<b>ART. 1 SCOPO</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 2 CONCETTI FONDANTI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 3 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA I SOCI</b> .....	<b>10</b>
3.1 SOCI, COLLEGATE E TERZE.....	10
3.2 ASSEGNAZIONE DEI LAVORI.....	10
<b>ART. 4 ATTITUDINI E CAPACITÀ DI DAISY-NET</b> .....	<b>13</b>
4.1 SERVIZI DI DAISY-NET.....	13
4.2 ORGANIZZAZIONE.....	13
4.3 USO DI PERSONALE DISTACCATO PRESSO DAISY.....	14
4.4 USO DI CAPACITÀ FUNZIONALI DEI SOCI DI DAISY.....	14
4.5 COSTITUZIONE DELLE CAPACITÀ VIRTUALI DI DAISY-NET.....	15
<b>ART. 5 FLUSSI FINANZIARI ECONOMICI TRA I SOCI E DAISY-NET</b> .....	<b>16</b>
5.1 PROGETTAZIONE DI UN BENE.....	16
5.2 PROGETTI COFINANZIATI.....	16
5.3 COMMESSE .....	17
5.4 SEMINARI, CORSI, WORKSHOP.....	17
5.5 INSERIMENTI NELLA KEB.....	17
5.6 COSTITUZIONE DELLE CAPACITÀ VIRTUALI DI DAISY.....	18
5.7 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI.....	18
<b>ART. 6 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b> .....	<b>19</b>
6.1 TITOLARIETÀ DEI DIRITTI SUL BACKGROUND.....	19
6.2 TITOLARIETÀ DEI DIRITTI SUL FOREGROUND.....	19
6.3 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....	19
6.4 CLAUSOLA DI CESSAZIONE.....	20
<b>ART. 7 ETICA DEI CONSORZIATI</b> .....	<b>21</b>

## Registro storico delle modifiche

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Motivo delle Modifiche</b>
1	08.05.2009	Prima versione proposta da Visaggio	
1.1	22.05.2009	Versione modificata da Galeone	Rendere più chiari alcuni punti del Regolamento proposto
1.2	29.05.2009	Versione redatta dal gruppo di lavoro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendere conforme il contenuto con la dorma usuale di un regolamento</li> <li>2. Eliminare ridondanze</li> <li>3. Chiarire, ulteriormente, il suo contenuto, anche in relazione al Manifesto</li> </ol>
1.3	27.06.2009	Versione approvata dal CDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Precisazione dei concetti fondanti (art.2)</li> <li>2. Modifica dei criteri per l'assegnazione dei lavori per dare maggiore peso alla quota di partecipazione del socio( art. 3.2).</li> <li>3. Modifica degli oneri per inserimento di contenuti nella KEB (art. 5.5.)</li> </ol>
1.4	23.11.2009	Versione Modificata dall'autore	Le modifiche non alterano i modelli di business ed i contenuti fondanti approvati dal CDA. Precisano alcuni concetti e rendono più chiari i Modelli adottati.

## **Art. 1** SCOPO

Il presente Regolamento, approvato dall'assemblea dei soci di "Driving Advances of ICT in South Italy Network" - DAISY-Net in data 18-12-2009, si propone di disciplinare le procedure che si renderanno necessarie nelle varie fasi miranti ad incentivare e potenziare la gestione di risorse tecniche e scientifiche tra i Consorziati, tra essi e la Società Consortile e con soggetti terzi in genere, ed a generare e/o ottimizzare reciproche sinergie, assicurando la protezione, dal punto di vista giuridico, di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale in capo ai singoli Consorziati.

Il presente Regolamento detta altresì le norme cui dovranno attenersi tutti i Consorziati nonché la stessa Società Consortile, inclusi i suoi Organi, nel distribuire, tra tutte le parti aventi causa, i flussi economico-finanziari derivati dalle collaborazioni e dalle relazioni scaturite dalle attività di DAISY-Net.

Infine, il presente Regolamento detta le norme cui dovranno attenersi tutti i Consorziati nonché la Società Consortile, inclusi i suoi Organi, i suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari nel trattare argomenti, informazioni, dati, materiali e documenti in genere che rivestano carattere riservato e/o confidenziale.

## **Art. 2 CONCETTI FONDANTI**

Per “**Diritti di proprietà intellettuale**” si intendono: i diritti su invenzioni industriali (ivi inclusi i prodotti o i processi innovativi), modelli di utilità, modelli ornamentali, disegni industriali, topografie di prodotti a semiconduttori, programmi per elaboratori, banche dati, know how e segreti industriali a prescindere dal fatto che siano o meno suscettibili di protezione brevettuale.

Per “**Background**” o “**Conoscenze Pregresse**” si intende: il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche preesistenti all’attività di programmi di ricerca, sviluppo sperimentale o produttivo, comunque denominate e comprese in qualsiasi supporto, in possesso di ciascun Consorziato e funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo di cui al Consorzio.

Per “**Foreground**” o “**Conoscenze Acquisite**” si intende: il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche nuove che sono conseguenza delle attività dei programmi di ricerca e sviluppo dedotte o generate da ogni Consorziato in relazione alla propria parte nei programmi.

Per “**Informazioni**” si intende:

- (a) tutte le informazioni, inclusi brevetti, schede riassuntive di brevetti, descrizioni di tecnologie, brevettate o in corso di brevettazione, nonché atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura (anche se non specificamente qualificate come “riservate”) delle quali in qualsiasi modo i Consorziati venissero in possesso;
- (b) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dal personale delle Consorziato, dai loro consulenti o dal personale e/o i consulenti che contengano, riproducano o derivino dalle Informazioni di cui alla precedente lettera (a).

Il termine “Informazioni” non include le informazioni:

- a) che i Consorziati saranno in grado di provare, con idonea documentazione, essere, al momento in cui sono state o verranno comunicate, già di dominio pubblico;
- b) che, dopo essere state comunicate, diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza dei Consorziati o delle persone collegate agli obblighi specificati nel presente Regolamento;
- c) che i Consorziati saranno in grado di provare, con idonea documentazione, essere già nella rispettiva conoscenza prima che venissero fornite;
- d) che saranno richieste dai Consorziati in forza di norme di legge o di regolamento o di direttive emanate da qualsiasi autorità che abbia competenza in materia. In tal caso sarà obbligo dei Consorziati consultarsi in merito allo scopo di discutere riguardo ai tempi,

forme e contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione o informazione necessaria.

Per “**Digital Business Ecosystem**” o “**Ecosistema Digitale per Affari**” (DBE) è una *comunità* costituita da *amministrazioni pubbliche* e da *organismi di ricerca, di formazione e industriali* che costituiscono un sistema economico che coopera per *umentare* sistematicamente il *valore aggiunto* generabile dai rispettivi processi di produzione quando gli stessi organismi operano autonomamente. Per raggiungere tale scopo il DBE promuove *imprese a rete*. DAISY-Net potrebbe costituire anche più che un DBE tra i suoi soci, considerato che ogni DBE potrebbe avere uno scopo specifico (cfr “Manifesto di DAISY-Net”). Ogni DBE ha un suo management che è indipendente da quello delle imprese e, più precisamente, dagli organismi che lo costituiscono, tranne che in alcuni casi specifici, previsti nel Manifesto di DAISY-Net; di seguito si indicherà tale management come *DBE-Management*. Per completezza, è opportuno evidenziare che per raggiungere lo scopo di rafforzare i soci di DAISY-Net ogni DBE costituito all’interno della società consortile può essere collegato a DBE esterni alla stessa con scopo uguale o complementare.

Per “**Organizzazione**” si intende un Soggetto Giuridico che ha risorse umane, finanziarie e strumentali organizzate e gestite in modo da raggiungere sistematicamente, anche autonomamente, specifici e predefiniti obiettivi di business.

Per “**Organismo**” si intende un insieme di risorse umane e strumentali, appartenenti alla stessa organizzazione, organizzate e gestite per assolvere ad una o più parti dello scopo dell’organizzazione a cui esso appartiene. Possono essere classificati in: Organismi Industriali, Organismi di Ricerca e Organismi di Formazione. Una stessa Organizzazione può includere uno o più organismi, dipendente dall’estensione del suo scopo e dalle sue dimensioni.

Per “**Specie Digitale**” s’intendono gli elementi portatori di contenuti messi a disposizione del DBE per costituire l’*impresa a rete*. Una lista esemplificativa e non esaustiva delle classi delle specie digitali di maggiore interesse è:

- **Componente e sistema applicativo:** componente sw o sistema che da soli od integrati con altre specie digitali di questo o di altro tipo siano applicabili in specifici domini di business;
- **Dispositivo e sistema per telecomunicazione:** componente e sistema di telecomunicazione che integrati con altre specie digitali di questo o di altro tipo possono essere applicabili in specifici domini di business;
- **Sistema integrato:** sistema composti da componenti hw e sw integrate ed applicabili in specifici domini di business;
- **Modello di business:** modello composito associato ad un bene( materiale od immateriale) di uno specifico tipo che comprende il modello di sviluppo, modalità per produrlo e/o mantenerlo; economico finanziario per la individuazione dei costi,

dei benefici, delle fonti di reddito e dei ritorni degli investimenti collegati alla produzione e fornitura del tipo di bene, modello di comunicazione trasferimento del bene associato al mercato destinatario dello stesso;

- **Modulo di formazione:** seminario, unità didattica, comunque fruibile, per sostenere e facilitare la diffusione delle specie digitali primitive e composte in un bene;
- **Competenza, conoscenza, ed abilità:** caratteristiche portate da soggetti esperti, normalmente collegate tra loro, che consentono a quest'ultimo di operare nei processi di business per l'uso efficiente ed adeguato di una o più specie digitali anche integrate tra loro;
- **Strumento:** strumento HW o SW che automatizza o supporta una o più attività in processi di ogni tipo ed in particolare in quelli che usano competenze e conoscenze specifiche.
- **Risultato di ricerca:** nuova conoscenza prodotta da attività di ricerca, in specifici settori scientifici disciplinari, ed applicabile in prodotti, processi o servizi per l'innovazione di alcuni loro aspetti;
- **Servizio:** funzione applicabile in un processo produttivo, integrabile in una o più attività di questo, con lo scopo di migliorare uno o più aspetti qualitativi o quantitativi dello stesso.

Una specie digitale può essere composta da *specie digitali primitive* che, a loro volta, cooperano. Una **specie digitale primitiva** ha attitudini relativamente semplici che non possono ulteriormente decomporsi. Man mano che le attitudini diventano complesse, le specie digitali cooperano tra loro costituendo altre **specie digitali composite**.

Infine, una specie digitale potrebbe essere integrata in un Organismo o indipendente. Infatti, alcune specie digitali potrebbero essere, Professionisti portatori di specifici know-how che, giacché persone, costituiscono specie digitali primitive; essi potrebbero essere portatori, ad esempio, di competenze o di risultati di ricerca

Per “ **Attitudine** ” si intende il complesso di contenuti che rende disponibili una specifica specie digitale e che possono essere utilizzati, totalmente o parzialmente, in una *impresa a rete*; un'attitudine può essere acquisita nell'*impresa a rete* secondo uno o più dei seguenti mezzi:

- Servizi, da persone;
- Servizi, da risorse strumentali;
- Servizi, digitali da fonti diverse;
- Infrastrutture, materiali o digitali.

Per “ **Capacità** ” si intende la quantità di contenuti che per ogni specie digitale può rendere disponibile per il funzionamento dell'*impresa a rete*. La disponibilità per una specie digitale integrata in un Organismo dipende dal numero di risorse umane e/o di risorse strumentali che esso rende disponibile per il DBE; altresì per una specie digitale indipendente dipende dalla quantità di lavoro che il fornitore della stessa può rendere disponibile, ad esempio per un professionista il tempo uomo che può

mettere a disposizione. Alcune capacità non sono specifiche per un organismo bensì sono collegabili all'organizzazione a cui l'organismo appartiene. Esempi di queste capacità possono essere gli spazi, le piattaforme, le risorse finanziarie.

Si conviene che quando il termine "*capacità*" è utilizzato senza ulteriori specificazioni, esso fa riferimento sia alle attitudini sia alle risorse corrispondenti necessarie per gestirle.

Il "**Digital Network Enterprise**" o "**Impresa a Rete Digitale**" (DNE) è una impresa costituita da una rete di specie digitali. Ogni impresa a rete è costituita solo ed esclusivamente per raggiungere uno scopo che comprende gli obiettivi di un progetto o di una commessa acquisita dal DBE; pertanto essa si costituisce alla sottoscrizione di una commessa o di un progetto e si scioglie alla fine dello stesso. Ogni *Impresa a Rete* dispone dell'unione delle attitudini e della somma delle capacità rese disponibili da ogni specie digitale. Per ogni progetto o commessa esiste l'organizzazione *titolare* che prende il ruolo di *committente*; le altre organizzazioni cooperanti, avendo reso disponibili le specie digitali che hanno costituito l'apposita *Impresa a Rete*, sono, invece, *fornitori*. Il titolare può essere un socio, DAISY-Net od un terzo. Uno stesso socio può, contemporaneamente, essere implicato in più DNE con ruoli identici o differenti. Gli organismi che forniscono le specie digitali appartengono, in genere ad organizzazioni diverse, queste possono essere anche, normalmente, in competizione; ma per la loro *diversità di business* possono agevolmente collaborare. Spesso, in un'impresa a rete collaborano anche organizzazioni che hanno anche business uguali ma ognuna non ha da sola le capacità necessarie per la commessa o per il progetto per cui collaborano; pertanto è opportuno che si aggregino per soddisfare il committente. L'*Impresa a Rete* è organizzata secondo le necessità della commessa o del progetto per cui essa si costituisce; pertanto, il *DBE-Management* coordina le specie digitali per le attitudini che esse rendono disponibili e senza tener conto di come sono organizzate nell'organismo di appartenenza. Solo raramente in un'*Impresa a Rete* sono inclusi interi organismi, le condizioni per cui questo può accadere sono descritte sul "Manifesto di DAISY-Net". Il management dell'organismo che rende disponibile una o più specie digitali deve assicurare, al DBE-Management, quest'ultima fornisca i contenuti per cui è stato incluso nel DBE, con la qualità richiesta dal progetto o dalla commessa per cui si è costituita l'*Impresa a Rete*. Un contratto potrebbe essere replicabile periodicamente; in tal caso, l'*Impresa a Rete* che si costituisce si replica con lo stesso periodo ed è modificata solo per recesso o per carenze di capacità di una o più delle specie digitali. L'*Impresa a Rete* auspicata dal DBE è digitale per rendere efficiente la collaborazione tra organizzazioni distribuite geograficamente. E' giusto il caso evidenziare che l'*Impresa a Rete* si distingue dai consorzi, joint venture ed altri sistemi di aggregazione per la *condivisione di potenti sistemi informatici ed approcci manageriali*, di cui non potrebbero disporre se operassero autonomamente, e di *sistemi di valori comuni* che si costituiscono e si istituzionalizzano lavorando insieme. DAISY-Net organizza il DBE per realizzare tali caratteristiche

distintive dell'*Impresa a Rete* rispetto agli altri tipi di aggregazioni. Per completezza, il ruolo di gestione del DNE per la realizzazione degli obiettivi del progetto o della commessa è a carico del DBE-Manager che nel caso specifico è assolto da DAISY-Net.

La **Knowledge Experience Base (KEB)** raccoglie la descrizione delle modalità di applicazione di una specie digitale nei processi produttivi per cogliere i migliori risultati che la stessa specie digitale può generare. E' possibile descrivere modalità di applicazioni positive, ovvero da replicare in successive applicazioni della stessa specie digitale, oppure modalità di applicazioni negative, ovvero da evitare nelle successive applicazioni della stessa specie digitale. Per ogni modalità di applicazione è utile descrivere l'esperienza accumulata in vari progetti o, comunque, occasioni che avvallano la positività o la negatività della modalità di applicazione. Per completezza è opportuno evidenziare che per ogni specie digitale ci potrebbe essere uno o più pacchetti di conoscenza, ognuno descrivente un aspetto dell'applicazione dei suoi contenuti o di parte di essi; ovviamente, ad ogni pacchetto di conoscenza dovrebbero essere collegate uno o più esperienze.

Il **Bene** trattato dal DBE può essere di diversi tipi:

- *Potenziamento* delle attitudini e/o delle corrispondenti capacità di una o più Specie Digitali attraverso l'Innovazione di Prodotto o di Processo;
- *Servizi in rete* prodotti ed erogati dalle organizzazioni dei Soci e loro di DAISY-Net per gli altri soci o per Organizzazioni Terze;
- *Produzione di Prodotti e Servizi* attraverso commesse dalle organizzazioni socie e da quelle Terze.

Dicesi **Scoperta** l'individuazione di un'opportunità di produzione di un nuovo bene o di un bene già a patrimonio del DBE, finanziato completamente o parzialmente.

Dicesi **Definizione** la specifica dettagliata dal bene al fine di essere sottoposto al committente che deve accettare di finanziarne la produzione o l'erogazione.

Dicesi **Conferma** l'insieme di attività necessarie per negoziare l'accettazione dell'offerta o del progetto del Bene, nei contenuti, nei tempi di produzione ed erogazione e nei finanziamenti, e firmare il contratto con il committente.

Dicesi **Consegna** l'insieme delle attività necessarie per la realizzazione del bene, il management del relativo programma di produzione e/o erogazione e l'accettazione finale da parte del committente, onde ricevere il finanziamento negoziato.

## **Art. 3 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA I SOCI**

### **3.1 Soci, Collegate e Terze**

Ogni socio opera secondo la sua missione ed il suo scopo statutario indipendentemente da DAISY-Net e dalla sua compagine sociale. Esso farà riferimento a DAISY-Net per potenziare le sue attitudini e/o le sue capacità al fine di raggiungere gli obiettivi di business che si prefigge. Il socio di DAISY-Net privilegerà il coinvolgimento degli altri soci nei casi in cui la propria offerta di servizi e prodotti possa essere rafforzata o integrata con le attitudini specifiche di questi ultimi.

Ogni socio può rendere disponibili alla Società Consortile le attitudini e le capacità di altre Organizzazioni che non sono socie. Queste ultime organizzazioni sono considerate *Collegate* al socio che rende disponibili le sue attitudini e capacità. Ogni *Collegata* può essere tale per un solo socio, non può essere collegata a più soci anche se uno di questi controlla per partecipazioni societarie l'altro. DAISY-Net nell'applicazione di questo regolamento considera solo i soci e resta estranea ad ogni rapporto fra socio e su collegate. Ad esempio, nella distribuzione di lavoro tra i soci, il lavoro eseguito da una collegata per DAISY-Net è eseguito dal Socio relativo. La responsabilità che gli organismi che rendono disponibili le Specie Digitali hanno nei confronti del DBE-Manager sono a carico del Socio e non della sua Collegata, anche nel caso che la specie digitale sia resa disponibile da quest'ultima.

*Terze* sono tutte le organizzazioni che non sono socie e non sono nemmeno *Collegate*.

### **3.2 Assegnazione dei lavori.**

DAISY-Net non esegue direttamente lavori, ma li assegna ai soci. I lavori sono assegnati ai soci sulla base delle attitudini e delle capacità che le organizzazioni appartenenti all'ecosistema rendono disponibili purchè queste siano certificate dagli stessi, iscritte nel repertorio delle specie digitali ed accertate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di DAISY-Net.

Le attitudini del socio devono essere certificate con esperienze raccolte nella Knowledge-Experience Base (KEB) amministrata da DAISY-Net e dimostrate con documentazione che sarà raccolta dall'amministrazione di DAISY-Net. Tale documentazione sarà tenuta strettamente riservata e sarà accessibile solo ai componenti del Consiglio di Amministrazione (CDA) e del CTS, esclusivamente ai fini del perseguimento degli scopi sociali. Tale certificazione è necessaria per consentire al committente di una DNE di valutare l'assunzione di responsabilità contrattuali connesse alla qualità del prodotto o del servizio oggetto del contratto che esso sottoscrive con un terzo.

Le capacità del socio devono anch'esse essere certificate con le stesse regole e documentazione stabilite per le attitudini. Tale certificazione è necessaria per consentire al committente di una DNE di poter valutare l'assunzione di responsabilità contrattuali connesse alle scadenze di consegna del prodotto o del servizio oggetto del contratto con terzi.

La Scoperta del committente o del finanziatore per lo sviluppo di un qualunque tipo di Bene è eseguita da DAISY-Net e resa pubblica; oppure segnalata da un socio a DAISY-Net e da questa segnalata a tutti i Soci di DAISY-Net.

La Definizione e Conferma richiede la costituzione di una DNE Progettista che esegue le due fasi per lo sviluppo del Bene ed una DNE od Organizzazione Destinataria del progetto del Bene che forniranno il bene, eventualmente, sviluppato al committente o finanziatore. La richiesta della composizione di una DNE Progettista è eseguita da DAISY-Net, subito dopo la Scoperta e la Individuazione della DNE od Organizzazione Destinataria. DAISY-Net Scoperta l'opportunità costituisce per bando la DNE Progettista e, quando è necessario, la DNE o l'Organizzazione Destinataria. Qualche volta potrebbe capitare che la DNE o l'Organizzazione Destinataria assegni queste due fasi a DAISY-Net ed in tal caso il bando per la composizione della DNE Progettista è fatto in accordo con la Destinataria.

In caso di assegnazione a DAISY-Net della consegna di un bene dovrà essere costituita sempre per bando la DNE che esegue la fase di consegna.

In caso di più organismi, interni ad organizzazioni giuridicamente distinti, che abbiano le stesse attitudini richieste da una qualunque costituenda DNE, DAISY-Net tenderà ad **assegnare i lavori al minor numero di soci**, assicurando che per ogni specie digitale necessaria alla DNE, la sommatoria delle capacità che gli assegnatari possono rendere disponibili siano maggiori o uguali a quelle richieste dal DBE. Nel caso che sia necessario selezionare tra più soci con capacità sufficienti per soddisfare la richiesta della DNE, il CDA selezionerà i soci sulla base del valore dello SCORE così definito:

- Sia  $F_i$  il fatturato assegnato da DAISY-NET al socio i.mo;
- Sia  $F_t$  il fatturato totale assegnato da DAISY-NET a tutti i soci;
- Sia  $Q_i$  la quota capitale, in punti percentuali, posseduta dal socio i.mo;

Allora

- $SCORE_i = F_t/F_i * Q_i * 100$  è il punteggio assegnato al socio i.mo;
  - Se  $F_t$  è nullo
  - allora sarà anche  $F_i$  nullo e si conviene che  $F_t/F_i = 1$ ;
  - Se  $F_i$  è nullo allora  $F_t/F_i$  risulterebbe infinito; in tal caso si considera  $SCORE_i = MASSIMO$

Se lo SCORE è uguale per due o più imprese candidate sarà selezionato preferenzialmente il Socio di DAISY-Net; se i soci di DAISY net; tra le

imprese socie a pari merito saranno preferite quelle che sono fondatrici e, nell'ordine, quelle che sono iscritte nel libro soci nella più remota tornata di adesione a DAISY-Net. Nel caso che tutti i precedenti parametri non selezionino una sola impresa, la commessa sarà divisa secondo le quote di capitale sociale detenute dalle imprese.

Lo SCORE non si applica nel caso in cui l'Organizzazione o la DNE che assegna il lavoro a DAISY-Net chiede esplicitamente di assegnare taluni lavori ad uno specifico socio. Un'altra eccezione si può dare nel caso che una DNE od una Organizzazione abbia già eseguito la fase di Definizione chiede a DAISY-Net di individuare una eventuale DNE od Organizzazione che desideri essere Destinataria. Quest'eccezioni hanno lo scopo di assicurare che l'assegnatario dei lavori sia soddisfatto delle prestazioni di DAISY-Net a suo favore. Il fatturato dei soci assegnatari anche con queste eccezioni, sono considerati nel valore del fatturato associato ad esso nel calcolo dello SCORE.

Il CDA opererà comunque per minimizzare i casi di applicazione del precedente comma, allo scopo di rafforzare l'interesse dei soci per la rete di cooperazione costituita da DAISY-Net.

## **Art. 4 ATTITUDINI E CAPACITÀ DI DAISY-NET**

### **4.1 Servizi di DAISY-NET**

I servizi che DAISY-Net eroga ai Soci ed ai terzi sono classificabili come segue:

- a) **Servizi Generali** che si riferiscono alla gestione delle comunità di interesse che si genereranno tra i soci e di amministrazione dell'intero ciclo di vita dei DNE che sarà necessario costituire per l'operatività di DAISY-Net;
- b) **Servizi ai Soci** che si riferiscono ai servizi che ogni socio mette a disposizione degli altri soci ed a quelli che DAISY-NET acquisirà dai propri soci o da terzi e che metterà a disposizione di tutte le parti interessate ai servizi di DAISY-Net;
- c) **Servizi di Amministrazione del KEB** che si riferiscono alla gestione dei contenuti dei Pacchetti di Esperienza, del Repertorio delle specie digitali, amministrazione della Fabbrica delle Esperienze e del miglioramento continuo della struttura dei contenuti e della struttura del KEB;
- d) **Servizi Strutturali** di DAISY che si riferiscono all'amministrazione delle infrastrutture della sede, delle strumentazioni e delle piattaforme di proprietà di DAISY.

I servizi a), c) e d) saranno prodotti con le risorse dell'organizzazione di DAISY-Net e con i contratti che la società consortile stabilirà con i suoi fornitori. Questi ultimi saranno preferenzialmente soci di DAISY-Net. Più precisamente si farà ricorso a fornitori esterni solo quando i soci non avranno le attitudini e/o le capacità necessarie per l'erogazione di uno o più servizi. I servizi b) saranno prodotti con le risorse del socio o dei soci che mettono a disposizione della comunità i propri servizi.

Il prezzo dei servizi sarà regolato da quanto previsto in "Flussi finanziari economici tra i SOCI e DAISY-Net"

### **4.2 Organizzazione**

DAISY-NET mantiene come proprie le attitudini necessarie per operare coerentemente con il suo stato di società, con il suo manifesto e con il presente regolamento.

Le *attitudini* previste sono:

- *Amministrazione* è finalizzata alla gestione dei rapporti di natura economica e finanziaria e degli adempimenti contabili della società consortile nei confronti dei soci e dei terzi;
- *Segreteria organizzativa* è finalizzata all'organizzazione di tutti gli eventi interni ed esterni a DAISY-Net;
- *Segreteria tecnica* è finalizzata all'organizzazione dei contenuti tecnici degli eventi, del KEB e del Repertorio delle Specie Digitali;

- *Gestione sistemistica* è finalizzata all'amministrazione dei sistemi di elaborazione, della rete, del portale e di tutte le applicazioni che sono integrate nello stesso portale.

Le *capacità* gestite direttamente da DAISY-Net sono comunicate dal CDA ai soci con cadenza almeno annuale.

Il CDA ed il CTS per le loro funzioni di responsabilità societarie possono essere affiancati da consulenti nei seguenti settori:

- *Assistenza contabile, finanziaria e societaria* finalizzata alla redazione e tenuta dei libri contabili, agli adempimenti fiscali ed alla cura di tutti gli aspetti inerenti i rapporti societari con i soci e con i terzi e con le istituzioni;
- *Assistenza legale* finalizzata alla soluzione di questioni giuridiche di particolare rilevanza e complessità;
- *Amministrazione del personale* finalizzata alla produzione dei cedolini paga, ai rapporti con gli enti previdenziali ed assicurativi ed alla gestione delle risorse umane.

### **4.3 Uso di personale distaccato presso DAISY.**

Per svolgere un progetto di ricerca o di produzione, DAISY-Net, non avendo capacità autonome per tale scopo, chiederà ai soci di distaccare temporaneamente presso la società consortile le competenze che servono al progetto.

DAISY-Net chiederà le risorse con le caratteristiche necessarie attraverso un bando diffuso solo tra i Soci. Tra quelli che si candideranno, il CTS selezionerà i soci e le persone che soddisfano meglio le attitudini richieste da DAISY-Net. Il CTS utilizzerà i criteri previsti in "Assegnazione Lavori" per la selezione e le assegnazioni.

I compensi saranno regolati secondo quanto previsto da "Flussi finanziari economici tra i SOCI e DAISY-Net".

### **4.4 Uso di capacità funzionali dei soci di DAISY**

Per svolgere un progetto di ricerca o di produzione, DAISY-Net, non avendo capacità autonome per tale scopo, chiederà ai soci di utilizzare le capacità funzionali che servono al progetto.

L'uso delle capacità funzionali sarà regolato da un contratto che raccordi le esigenze contrattuali di DAISY-Net, le caratteristiche degli strumenti inclusi nelle capacità da utilizzare e le regole statutarie del socio.

DAISY-Net chiederà le attitudini e le capacità necessarie necessarie attraverso un bando diffuso solo tra i Soci. Tra le candidature, il CTS selezionerà i soci e le capacità che soddisfano meglio le attitudini richieste da DAISY-Net. Il CTS utilizzerà i criteri previsti in “Assegnazione Lavori” per la selezione e le assegnazioni.

Solo nel caso che non ci siano Soci che mettono a disposizione Attitudini con le capacità adeguate alle richieste potranno essere consultati imprese Terze.

I compensi saranno regolati secondo quanto previsto da “Flussi finanziari economici tra i Soci, Terzi e DAISY-Net”.

#### **4.5 Costituzione delle Capacità virtuali di DAISY-Net**

Per costituire attitudini e capacità necessarie per l'erogazione dei servizi per il suo funzionamento, DAISY-Net, non avendo capacità autonome per tale scopo, chiederà ai soci di fornirgli le capacità necessarie. Tali capacità saranno utilizzate da DAISY-Net e, per essa, dai suoi soci attraverso gli strumenti elettronici di comunicazione.

La fornitura di tali attitudini e capacità sarà regolato da un contratto che raccordi le esigenze contrattuali di DAISY-Net, le caratteristiche degli strumenti inclusi nelle capacità da utilizzare e le regole statutarie del socio.

DAISY-Net chiederà attitudini e capacità con le caratteristiche necessarie attraverso un bando diffuso solo tra i Soci. Tra le candidature, il CTS selezionerà i soci e le capacità che soddisfano meglio le attitudini richieste da DAISY-Net. Il CTS utilizzerà i criteri previsti in “Assegnazione Lavori” per la selezione e le assegnazioni.

Solo nel caso che non ci siano Soci che mettono a disposizione Attitudini con le capacità adeguate alle richieste potranno essere consultati imprese Terze.

I compensi saranno regolati secondo quanto previsto da “Flussi finanziari economici tra i SOCI e DAISY-Net”.

## **Art. 5 FLUSSI FINANZIARI ECONOMICI TRA I SOCI E DAISY-NET**

### **5.1 Progettazione di un Bene**

Per la Definizione e Conferma di un Bene, di qualunque tipo, la DNE Progettista incaricata ha diritto ad un compenso del 5% del valore del contratto con il committente. La DNE Progettista ha diritto a tale compenso solo in caso che il contratto sarà stato sottoscritto tra committente e DNE o Organizzazione Destinataria del progetto del bene.

La percentuale citata sarà ridotta al 3% nel caso in cui la Definizione non sia a carico della DNE Progettista ma sia già stata prodotta dalla DNE od Organizzazione Destinataria.

Qualunque sia il compenso della DNA Progettista a DAISY spetterà il 30%; mentre il restante 70% sarà il compenso netto della DNE Progettista. Nel caso che la DNE sia composta da diversi soci, la ripartizione del compenso sarà concordato dai soci che partecipano all'incarico.

### **5.2 Progetti Cofinanziati**

Nella fase di Consegna, i cofinanziamenti sono ripartiti fra gli organismi che partecipano al progetto in proporzione al valore della parte assegnata.

La parte di progetti che DAISY-Net realizzerà in proprio sarà sviluppata attraverso l'uso di personale distaccato e di capacità funzionali dei soci, regolato secondo i rispettivi paragrafi di questo stesso regolamento. Il personale distaccato sarà rimborsato, all'Organizzazione che lo ha messo a disposizione, al 95% del contributo che riceve DAISY-Net dalla rendicontazione finale di tale personale.

Nel caso in cui nel progetto sono previste *spese generali forfettarie* queste saranno divise tra i partecipanti al progetto con la stessa percentuale di cofinanziamento messo a disposizione da ogni organizzazione. Le organizzazioni che hanno distaccato personale per DAISY-Net sommano ai loro cofinanziamenti gli importi che hanno cofinanziato per le persone distaccate. Daisy-Net è rimborsata delle spese generali che realmente ha sostenuto per il progetto.

Nel caso in cui le *spese generali* sono previste *a rendicontazione*, per spirito cooperativo, quanto si riesce a rendicontare è diviso tra le parti partecipanti secondo l'impegno di cofinanziamento che ognuna di esse ha assunto, compreso DAISY-Net. Le organizzazioni che hanno distaccato

personale per DAISY-Net sommano ai loro cofinanziamenti gli importi che hanno cofinanziato per le persone distaccate. Daisy-Net è rimborsata delle spese generali che realmente ha sostenuto per il progetto.

I rapporti economici e finanziari saranno tenuti da DAISY-Net con i soci e non con gli Organismi interni ai soci che hanno messo a disposizione le risorse di tutti i tipi salvo disposizioni diverse che devono essere formalizzate per iscritto da ogni socio.

### 5.3 *Commesse*

La parte di progetti che DAISY-Net realizzerà in proprio sarà sviluppata attraverso l'uso di personale distaccato e di capacità funzionali dei soci.

Il compenso sarà regolato come un progetto a finanziamento totale. Pertanto, il personale distaccato sarà pagato al 95% di quello rendicontato.

Se sono riconosciute spese generali ad ogni organizzazione partecipante, compresa DAISY-Net, sarà riconosciuta la quota di spese generali realmente effettuata.

### 5.4 *Seminari, corsi, workshop*

Per l'erogazione di seminari, corsi e workshop, i contenuti saranno prodotti dal socio che intende erogarli. L'organizzazione dell'erogazione sarà a carico di DAISY-Net.

Nel caso che il socio interessato abbia bisogno di attitudini e capacità di altri soci si contratta una commessa interna a DAISY-Net e questa viene trattata come la Consegna di un servizio o di un prodotto per *Commessa*.

Gli spazi per la comunicazione, utilizzati dal socio saranno economicamente regolati da apposite delibere del CDA.

Gli spazi e le attrezzature per l'erogazione saranno messi a disposizione di DAISY-Net, se le strutture disponibili riescono ad accogliere i destinatari. In caso diverso saranno chieste alle istituzioni universitarie od, in caso di impossibilità di queste ultime a rendere disponibili gli spazi necessari, saranno chieste a fornitori terzi. In quest'ultimo caso il costo sarà quello richiesto dal fornitore.

### 5.5 *Inserimenti nella KEB*

L'inserimento nella KEB di nuovi contenuti sarà gratuito se il socio comunica tali contenuti entro e non oltre la **fase di avvio della KEB**. I contenuti delle esperienze, in questo caso, non possono riferirsi a progetti od attività ancora in corso e che si concluderanno dopo tale fase

di avvio. Dopo la fase di avvio, l'inserimento nella KEB di un nuovo pacchetto di conoscenza o di una nuova esperienza in un pacchetto di conoscenza già presente nella KEB sarà eseguito da DAISY-NET ad un costo forfettario che sarà definito dal CDA. Per definire la *fase di avvio* di KEB sarà stabilita la data di chiusura di tale fase. Tale data sarà successiva alla data dell'assemblea dei soci che approverà il presente regolamento e sarà stabilita dal CDA.

## **5.6 Costituzione delle capacità virtuali di DAISY**

L'uso di capacità funzionali dei soci per la costituzione delle capacità virtuali di DAISY-Net, sarà regolato da un contratto tra DAISY-Net ed il socio fornitore che prevederà la fornitura pagata proporzionalmente all'uso della stessa.

## **5.7 Liquidazione dei compensi**

Per la progettazione, la DNE Progettista ha diritto alla liquidazione del compenso subito dopo la firma del contratto, salvo altro accordo scritto con la DNE o Organizzazione Destinataria.

Per i progetti cofinanziati, la liquidazione dei compensi si compie dopo la liquidazione per rendicontazione ed in base ai costi che ogni organizzazione ha prodotto e sono stati accettati. Nel caso che il progetto preveda stati di avanzamento, per ogni stato di avanzamento si liquideranno le Organizzazioni partecipanti sulla base dei costi rendicontati ed approvati.

Nella fase di Consegna di servizi e prodotti a Commessa, il personale e le risorse fornite dai soci saranno pagati quando le commesse saranno liquidate dal loro committente.

Seminari, Corsi e Workshop sono assimilabili alle Commesse e, pertanto la loro liquidazione è trattata come descritta al punto precedente.

Per gli inserimenti nella KEB DAISY-Net emetterà fattura ogni sei mesi.

## **Art. 6 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

### **6.1 Titolarità dei diritti sul Background.**

Il Background detenuto a qualsiasi titolo da ciascun Consorziato, anche se non protetto da diritti di proprietà intellettuale, è e rimane di proprietà di detto Consorziato. Ciascun Consorziato potrà rendere disponibile – a condizioni da definirsi di volta in volta – agli altri Consorziati coinvolti nel medesimo progetto di ricerca di cui al Consorzio, il proprio Background che sia necessario per l'esecuzione del progetto di ricerca medesimo e potrà concedere loro Licenze d'Uso – a condizioni da definirsi – su detto Background solo ed esclusivamente per consentire l'esecuzione dei compiti del Progetto di ricerca e con cessazione immediata – senza necessità di comunicazione alcuna – di detto utilizzo nel momento in cui il Progetto di Ricerca è completato.

### **6.2 Titolarità dei diritti sul Foreground**

I Consorziati riconoscono espressamente che ciascuno di essi sarà titolare esclusivo dei diritti sul Foreground da esso generati. Nel caso di Foreground su progetti di ricerca generati congiuntamente da più Consorziati e per i quali non sia possibile separare i contributi delle singole parti, queste ultime concorderanno fra di loro, con separato Accordo, la ripartizione ed i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà e di concessione a terzi di diritti su tali risultati, nel rispetto delle presenti disposizioni. Di norma la ripartizione avverrà in base alle rispettive quote di progetto delle parti.

Ciascun Consorziato sarà libero di proteggere il Foreground da esso generato nel corso del Progetto di Ricerca nell'ambito del Consorzio a proprie spese, secondo le forme di tutela legale e per l'ambito territoriale che riterrà più opportuni. Nel caso di proprietà congiunta, i Consorziati comproprietari concorderanno fra di loro, con separato Accordo, le forme e l'ambito di tale tutela e la ripartizione dei compiti e delle spese per l'ottenimento delle eventuali privative nel rispetto delle presenti disposizioni.

### **6.3 Riservatezza delle informazioni**

I Consorziati si impegnano a considerare strettamente riservate e comunque rigorosamente soggette a obbligo di segretezza le Informazioni. Inoltre si impegnano a non copiare e, in qualsiasi modo o forma, a riprodurre, in tutto o in parte, le Informazioni, salvo ove necessario per esigenze operative.

I Consorziati sono autorizzati a comunicare le Informazioni:

- a) ai rispettivi amministratori, dipendenti ai quali la conoscenza di tali Informazioni è necessaria per la realizzazione dei Progetti di Ricerca di cui al Consorzio;
- b) a soggetti terzi perché sia stata preventivamente ricevuta dal Consorzio interessato autorizzazione scritta.

Resta in ogni caso inteso che la comunicazione delle Informazioni a terzi è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei terzi stessi, di accordi di riservatezza contenenti obblighi analoghi a quelli previsti dal presente Regolamento sui Diritti di Proprietà Intellettuale .

I Consorziati si impegnano a non utilizzare le Informazioni in modo che possano danneggiare o comunque arrecare qualsiasi pregiudizio nei rapporti reciproci.

#### **6.4 Clausola di cessazione**

In caso di scioglimento di DAISY, per qualsiasi ragione, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri obblighi quivi contenuti, i Consorziati si obbligano a restituirsì reciprocamente tutte le copie di tutti i documenti, programmi per elaboratore o altro materiale in qualsiasi forma possedute dalle stesse o dai terzi, contenenti o che si riferiscano alle Informazioni e a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione delle Informazioni stesse effettuata su computer o altro supporto, posseduto o usato dalle stesse o da Terzi.

L'obbligo alla riservatezza si estenderà per un periodo di 5 (cinque) anni decorrente dalla data di scioglimento di DAISY o dalla scadenza della protezione prevista per l'ultimo Foreground protetto da brevetto, quale dei due eventi avvenga più tardi. E' fatta salva la sua automatica decadenza e assorbimento in conseguenza di una diversa disciplina contenuta in ulteriori accordi eventualmente stipulati tra i Consorziati.

La cessazione della qualità di Consorzio per qualsiasi causa, titolo o ragione, non esonera comunque dal continuare ad osservare le obbligazioni già assunte con il presente atto, in particolare l'obbligo alla riservatezza ed alla segretezza.

## **Art. 7 ETICA DEI CONSORZIATI**

Ogni consorziato che si trovi nella condizione di dover chiedere all'esterno delle attitudini o delle capacità deve rivolgersi in prima istanza a DAISY-Net per la richiesta delle stesse. Se la richiesta è soddisfatta sarà regolata secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Ogni Consorzio che si trovasse a competere con un altro Consorzio su un prodotto o su un qualunque tipo di bene, tangibile o intangibile, o servizio, frutto della ricerca svolta dal Consorzio, che sia oggetto o meno di licenza, è tenuto a mantenere un comportamento commerciale improntato al massimo rispetto reciproco ed alla massima correttezza.

Il presente articolo non si applica alle Università per la natura di Ente pubblico delle stesse.